



# **COMUNE DI TORINO DI SANGRO**

C.A.P. 66020

PROVINCIA DI CHIETI

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI**

*(Approvato con deliberazione consiliare n. 31 del 12.11.2013)*

## INDICE

- ART. 1 - Istituzione della tassa**
- ART. 2 - Ambito e scopo del Regolamento**
- ART. 3 - Piano finanziario e determinazione delle tariffe**
- ART. 4 - Principi di determinazione della tariffa**
- ART. 5 - Presupposto della tassa**
- ART. 6 - Esclusione della tassa**
- ART. 7 - Soggetto attivo**
- ART. 8 - Base imponibile**
- ART. 9 - Commisurazione della tariffa**
- ART. 10 - Calcolo della tariffa per le utenze domestiche**
- ART. 11 - Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche**
- ART. 12 - Esclusioni**
- ART. 13 - Maggiorazione per la copertura dei servizi indivisibili**
- ART. 14 - Decorrenza e cessazione della tassa**
- ART. 15 - Denunce**
- ART. 16 - Accertamento**
- ART. 17 - Versamento**
- ART. 18 - Potere dei Comuni**
- ART. 19 - Funzionario Responsabile**
- ART. 20 - Rimborsi**
- ART. 21 - Sanzioni**
- ART. 22 - Contenzioso giudiziale**
- ART. 23 - Tassa gornaliera di smaltimento**
- ART. 24 - Entrata in vigore del regolamento**

## **ARTICOLO 1**

### **Istituzione del tributo**

1. Il presente Regolamento istituisce con decorrenza 1° gennaio 2013 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa, e dei costi relativi ai servizi indivisibili del comune, ai sensi dell'art. 14 D.L. 201/2011 convertito con legge 214/2011.

## **ARTICOLO 2**

### **Ambito e scopo del Regolamento**

1. Il Regolamento, ai sensi del comma 22 art. 14 D.L. 201/2011, disciplina i criteri di applicazione del tributo annuale e giornaliero, con particolare riferimento a:
  - a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
  - b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
  - c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
  - d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
  - e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

## **ARTICOLO 3**

### **Piano finanziario e determinazione delle tariffe**

1. Annualmente il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e precedentemente approvato dallo stesso consiglio comunale
2. Il soggetto gestore del servizio consegna tutte le informazioni necessarie alla predisposizione degli atti di pianificazione entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di applicazione delle tariffe.
3. Il Piano finanziario viene determinato in relazione ai principi espressi nel D.P.R. 158/99

## **ARTICOLO 4**

### **Principi di determinazione della tariffa**

1. La tariffa e' commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal D.P.R. 158/99.
2. La tariffa e' composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

## **ARTICOLO 5**

### **Presupposto della tassa**

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
3. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al comma 1 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
4. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, nonché alla presentazione della relativa dichiarazione, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

## **ARTICOLO 6**

### **Esclusione della tassa**

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non sono suscettibili di produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. A tal fine il contribuente dichiara nella denuncia originaria o di variazione gli specifici elementi di esclusione, riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. Sono da ritenersi in condizioni di non imponibilità ai fini del tributo:
  - a) Edifici di proprietà comunale
  - b) Edifici adibiti al culto
  - c) Rimesse attrezzi agricoli a condizione che i proprietari o conduttori sono titolari di partita iva con il codice ateco rientrante tra quelle agricole e che siano iscritte alla camera di commercio come imprese esercenti attività agricole, l'iscrizione alla camera di commercio non è obbligatoria per gli agricoltori con volume d'affari ai fini iva inferiore a 7.000,00 euro.
2. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene, inoltre conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente e nei modi indicati nel successivo art. 12.

## **ARTICOLO 7**

### **Soggetto attivo**

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

## **ARTICOLO 8**

### **Base imponibile**

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-*bis* art. 14 D.L. 201/2011, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, comunque non inferiore all'80% della superficie risultante in catasto.
2. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARSU.
3. Anche ai fini accertativi, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
4. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, comunque non inferiore all'80% della superficie risultante in catasto.

## **ARTICOLO 9**

### **Commisurazione della tariffa**

1. Il tributo e' corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

## **ARTICOLO 10**

### **Calcolo della tariffa per le utenze domestiche**

1. Vengono così definiti:
  - a) Utenze domestiche di soggetti residenti: le unità abitative occupate da persone che vi hanno stabilito la propria residenza, risultante dagli archivi dell'anagrafe generale del Comune;
  - b) Utenze domestiche di soggetti non residenti: le unità abitative occupate da persone che hanno stabilito altrove la propria residenza anagrafica.
2. Per le utenze domestiche di soggetti residenti il numero degli occupanti utilizzato per il calcolo della quota fissa, è quello risultante dai dati forniti dall'anagrafe generale del Comune. Qualora nella medesima unità abitativa risiedano più nuclei familiari anagrafici, la quota fissa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'unità abitativa, con vincolo di solidarietà tra i medesimi.
3. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti il numero degli occupanti è determinato convenzionalmente in rapporto alla superficie dei locali sulla base delle corrispondenze di cui alla seguente tabella:

<b>da mq.</b>	<b>A mq.</b>	<b>componenti</b>
0	45	1
46	60	2
61	75	3
76 e oltre		4

4. Il dispositivo di cui al comma 3, si applica anche per gli alloggi a disposizione di persone giuridiche occupati da soggetti non residenti.
5. per la determinazione della quota fissa da attribuire alla singola utenza si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascuna famiglia anagrafica, costituente la singola utenza, ponderato sulla base del coefficiente di adattamento  $K_a$  relativo al numero dei componenti della famiglia anagrafica medesima e alla superficie dell'immobile occupato o condotto, in modo da privilegiare quelle più numerose, secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27.4.1999, n. 158, tabella 1B (Sud) e le minori dimensioni dei locali. Nella realtà del Comune di Torino di Sangro si fa riferimento ai seguenti coefficienti:

**tab. 1b – Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche**

Numero componenti della famiglia anagrafica	$K_a$ coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti della famiglia anagrafica
1	0,75
2	0,88
3	1.00
4	1.08
5	1.11
6 o più	1.10

6. La quota variabile della tariffa da attribuire alla singola utenza domestica è determinata sulla base della quantità dei rifiuti residuo prodotto e conferito. Il Comune di Torino di Sangro, in sede di approvazione della tariffa, può fissare il volume minimo di rifiuti residuo da addebitare annualmente a ciascuna utenza.

**tab. 2b – Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche ( $K_b$ )**

Comuni			
Numero componenti del nucleo familiare	$K_b$ Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare		
	minimo	massimo	medio
1	0,6	1,0	0,8
2	1,4	1,8	1,6
3	1,8	2,3	2,0
4	2,2	3,0	2,6
5	2,9	3,6	3,2
6 o più	3,4	4,1	3,7

## ARTICOLO 11

### Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. per le utenze non domestiche in genere la parte fissa della tariffa è attribuita sulla base del coefficiente  $K_c$  relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal Comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al D.P.R. 27.4.1999, n. 158, tabella 3B. Nella realtà del Comune di Torino di Sangro si fa riferimento ai seguenti coefficienti:

**Tabella 3b – Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche**

Attività	Coefficiente potenziale produzione Kc	Minimo	Massimo
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,29	0,52
2	Campeggi, distributori carburanti	0,44	0,74
3	Stabilimenti balneari	0,66	0,75
4	Esposizioni, autosaloni	0,34	0,52
5	Alberghi con ristoranti	1,01	1,55
6	Alberghi senza ristoranti	0,85	0,99
7	Case di cura e riposo	0,89	1,20
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,90	1,05
9	Banche ed Istituti di Credito	0,44	0,63
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,94	1,16
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,02	1,52
12	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,78	1,06
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,91	1,45
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,41	0,86
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,67	0,95
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	5,54	8,18
17	Bar, caffè, pasticceria	4,38	6,32
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,57	2,80
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,14	3,02
20	Ortofrutta, pescheria, fiori e piante	0,34	10,88
21	Distoteche, night club	1,02	1,75

2. La quota variabile della tariffa da attribuire alla singola utenza non domestica è determinata sulla base della quantità finale di rifiuto residuo prodotto e conferito. Il Comune di Torino di Sangro, in sede di approvazione della tariffa, può fissare il volume minimo di rifiuto residuo da addebitare annualmente a ciascuna utenza.

Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche:

**tab. 4b - Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche:**

Attività	Coefficiente potenziale produzione Kd	Minimo	Massimo
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,54	4,55
2	Campeggi, distributori carburanti	3,83	6,50
3	Stabilimenti balneari	5,80	6,64
4	Esposizioni, autosaloni	2,97	4,55
5	Alberghi con ristoranti	8,91	13,64
6	Alberghi senza ristoranti	7,51	8,70
7	Case di cura e riposo	7,80	10,54
8	Uffici, agenzie, studi professionali	7,89	9,26
9	Banche ed Istituti di Credito	3,90	5,51
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	8,24	10,21
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,98	13,34
12	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	6,85	9,34

13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,98	12,75
14	Attività industriali con capannoni di produzione	3,62	7,53
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	5,91	8,34
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	48,74	71,99
17	Bar, caffè, pasticceria	38,50	55,61
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	5,00	24,68
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	18,80	26,55
20	Ortofrutta, pescheria, fiori e piante	3,00	95,75
21	Distoteche, night club	8,95	15,43

3. Le tipologie di utenza non espressamente indicate nella classificazione di cui al comma 1, vengono associate ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa produzione di rifiuti.

## **ARTICOLO 12**

### **Esclusioni**

1. Sono esclusi dal calcolo delle superfici i locali e le aree che per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, non possono produrre rifiuti in maniera apprezzabile. Non rientrano, pertanto, nei criteri per l'applicazione della tariffa i seguenti locali:
  - a)
    - i locali destinati esclusivamente al culto, limitatamente alla parte ove si svolgano le funzioni religiose;
    - le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del C.C., non detenute o occupate in via esclusiva;
    - i locali e le aree degli impianti sportivi, delle palestre e scuole di danza destinati al solo esercizio dell'attività agonistica sportiva.
  - b)
    - le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civile abitazione.
2. Nella determinazione della superficie da assoggettare a tariffa, non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Non sono, pertanto, soggette a tariffa:
  - a) le superfici degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali ed i servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali o comunque non assimilati a quelli urbani;
  - b) le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze;
  - c) le superfici delle strutture sanitarie adibite a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di riabilitazione e simili;
  - d) le superfici diverse da quelle sopraindicate, dove si formano altri rifiuti speciali così definiti da norme di legge;
3. Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla tariffa di cui al comma precedente, devono presentare all'Ente Gestore una dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali, o comunque non assimilati. Essa deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività esercitata, nonché la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento tramite soggetto abilitato. Il gestore si riserva di verificare la documentazione presentata e, qualora riscontrasse la mancanza dei requisiti per godere dell'esclusione, recupera quanto indebitamente detratto.



## ESCLUSIONI TEMPORANEE

4. Sono altresì esclusi in via temporanea:

- i locali adibiti a civile abitazione, chiuse e prive di mobili e suppellettili, o privi di allacciamenti ai servizi pubblici; la richiesta è efficace per un anno ed è rinnovabile annualmente;
- i locali adibiti a civile abitazione, privi di mobili e suppellettili, siti in un condominio con servizi condominiali a rete. Alla richiesta di riduzione deve essere allegata dichiarazione all'amministratore del condominio attestante il mancato utilizzo di tutti i servizi a rete; la richiesta è efficace per un anno ed è rinnovabile annualmente;
- i locali soggetti a lavori di restauro edilizio, che ne rendono impossibile l'utilizzo. Alla richiesta di riduzione è necessario allegare:

- Il titolo (permesso a costruire o comunicazione al Comune) che abilita all'esecuzione dei lavori;
- Dichiarazione di inizio e fine lavori rilasciato dal Direttore Lavori o dalla Ditta esecutrice.
- La riduzione viene riconosciuta solo per il periodo di durata effettiva dei lavori di restauro e con decorrenza dalla data di consegna della relativa richiesta.

### **ARTICOLO 13** **Riduzione tariffaria**

1. Il regolamento comunale riconosce l'applicazione delle seguenti riduzioni:
    - a) riduzione del 30% alle abitazioni con un unico occupante (residente) ultra-sessantacinquenne, con l'indicatore ISEE da 0 a 9.000 (euro);
    - b) riduzione del 30% alle abitazioni con componente nucleo familiare portatore di handicap, attestato ai sensi della legge 104/1992, con indicatore ISEE da 0 a 13.000,00 (euro);
  2. Le riduzioni accordate non vengono applicate alla maggiorazione (0,30 euro per mq.), a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili (quota riservata allo Stato).
- La domanda di agevolazione relativa all'anno 2013 deve essere presentata all'Ufficio tributi Comunale entro e non oltre il 20 novembre 2013.

### **ARTICOLO 14** **Maggiorazione per la copertura dei servizi indivisibili**

1. Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui ai commi precedenti, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni da pagarsi entro la data del 16/12/2013 e saranno direttamente introitate dallo stato così come previsto dal dl 35/2013.

### **ARTICOLO 15** **Decorrenza e cessazione della tassa**

1. Il tributo è dovuto per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto l'utilizzo dell'immobile; a tal fine il mese durante il quale l'utilizzo si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

## **ARTICOLO 16**

### **Denunce**

1. I soggetti di cui all'articolo 5 del Regolamento hanno l'obbligo di presentare al Comune, entro 90 giorni dall'inizio dell'occupazione o detenzione, la denuncia dei locali ed aree tassabili siti nel territorio comunale.
2. La denuncia deve essere presentata su apposito modello messo a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali, approvato come allegato al presente regolamento.
3. Qualora per gli anni successivi le condizioni di tassabilità rimangano invariate resta valida la denuncia originaria. In caso contrario l'utente è obbligato a denunciare, nelle medesime forme previste dal comma precedente, ogni variazione che influisca sull'applicazione e riscossione del tributo, comprese le cessazioni.
4. La denuncia originaria, o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, (per le società, enti o simili i dati relativi al rappresentante legale), l'ubicazione, la superficie e la destinazione dei singoli locali ed aree denunciati, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione, nonché nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
5. La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale; l'ufficio comunale preposto provvede a rilasciare una ricevuta della denuncia presentata. E' prevista la spedizione per posta – allegando tutta la documentazione richiesta, nonché copia del documento di identità, per la quale fa fede la data del timbro postale di spedizione.

## **ARTICOLO 17**

### **Accertamento**

1. In caso di denuncia incompleta o infedele, l'ufficio comunale provvede ad emettere, avviso di accertamento in rettifica.
2. In caso di omessa denuncia, l'ufficio comunale emette avviso di accertamento di ufficio.
3. Gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti dal funzionario responsabile, e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e le relative destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego dell'agevolazione o riduzione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità.
4. Gli avvisi di accertamento di cui ai precedenti commi 1 e 2 devono inoltre contenere l'indicazione dell'organo presso il quale può essere prodotto il ricorso ed il relativo termine di decadenza.
5. La notifica degli avvisi di accertamento deve avvenire entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello nel quale è stata presentata la dichiarazione o sarebbe dovuta essere presentata.

## **ARTICOLO 18**

### **Versamento**

1. Il versamento del tributo per l'anno di riferimento è effettuato, in due rate semestrali, come di seguito meglio specificato:

1° rata	31 maggio
2° rata	31 ottobre

2. Il versamento può avvenire anche in unica soluzione entro il 31 maggio di ogni anno.
3. Il versamento deve essere effettuato mediante modello unificato F24 o bollettino di conto corrente compatibile.
4. Il versamento non deve essere eseguito quando il tributo annuale totale per tutti gli immobili occupati o detenuti, risulti inferiore a euro 12.
5. Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. Il mancato versamento delle somme entro i termini previsti comporta l'applicazione della sanzione del 30% per omesso, parziale o tardivo versamento. Il contribuente può altresì ravvedersi autonomamente attraverso l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 D.Lgs. 471/97.

## **ARTICOLO 19**

### **Potere dei comuni**

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

## **ARTICOLO 20**

### **Funzionario responsabile**

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

## **ARTICOLO 21**

### **Rimborsi**

1. Nei casi di errore, di duplicazione e di eccedenza del tributo iscritto a ruolo, l'ufficio comunale dispone lo sgravio od il rimborso con le modalità ed entro i termini previsti dalle vigenti disposizioni.
2. Non si provvede a rimborso per importi inferiori ad euro 12,00.

## **ARTICOLO 22**

### **Sanzioni**

1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
2. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 1 dell'art. 18, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

### **ARTICOLO 23**

#### **Contenzioso giudiziale**

1. Contro gli atti emanati dall'ente comunale, il contribuente può ricorrere alle Commissioni Tributarie provinciali e regionali nei tempi e modi previsti dalla legge.

### **ARTICOLO 24**

#### **Tassa giornaliera di smaltimento**

1. Il Comune istituisce una tariffa giornaliera di smaltimento applicata agli utenti che occupano o detengono temporaneamente locali od aree pubblici. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di anno solare.
2. La misura tariffaria e' determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 100 per cento.
3. La denuncia per l'uso temporaneo si intende assolta contestualmente al pagamento della Tassa per l'occupazione di spazi ad aree pubbliche (Tosap) ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa. .

### **ARTICOLO 25**

#### **Entrata in vigore del Regolamento**

1. Dalla data in entrata in vigore del presente regolamento vengono contestualmente abrogate le norme contenute nelle precedenti disposizioni regolamentari in materia di Tassa Rifiuti solidi urbani.
2. Per ogni altra fattispecie non richiamata nel presente regolamento vale quanto previsto dalle norme che regolano la materia ivi disciplinata.
3. Il presente regolamento entra in vigore il 1.01.2013.